

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017
Repertorio numero 5212/3024

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno uno del mese di marzo duemilaventiquattro
1 marzo 2024

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 16.30 sedici e trenta

Io **Stefania Anzelini**, notaio in Sesto San Giovanni, iscritto al Collegio Notarile di Milano, dò atto che assume, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, la presidenza del consiglio di amministrazione della Fondazione

"Fondo Filantropico Italiano ETS"

con sede in Milano, Foro Buonaparte n.44, codice fiscale 95148460108, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al rep. n. 31576 (di seguito la **"Fondazione"**).

Marcello Gallo, nato a Siracusa il giorno 8 ottobre 1958, domiciliato per carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, persona che avevo provveduto a identificare.

Il Presidente mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a seguito di convocazione effettuata in data 16 febbraio 2024, mediante messaggio di posta elettronica, in conformità all'articolo 10 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno"

"1. Modifiche statutarie: integrazione art. 3; eliminazione art. 6; revisione artt. 8 e 13; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis"

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione relativamente al primo punto all'ordine del giorno. Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, partecipano i Consiglieri Giuseppe Ambrosio, Vincenzo Ugo Manes, Simonetta Pinella Sabrina Schillaci e Monica De Paoli;
- che partecipa il sindaco Pier Franco Savoldi;
- che tutti gli intervenuti partecipano mediante collegamento in videoconferenza;
- che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- che con il consenso degli intervenuti assiste alla riunione Federico Moro.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto.

In particolare il Presidente propone di inserire, tra le attività della Fondazione, la possibilità di istituire trust ai sensi della L. n. 112/2016 ("Dopo di noi") e amministrarne la gestione in qualità di trustee, ciò al fine di poter rispondere a un bisogno crescente dei genitori di disabili gravi che devono poter pianificare la gestione dei figli quando loro stessi non potranno più assisterli.

Il Presidente prosegue proponendo, altresì, di (i) riservare a Fondazione Dynamo Camp ETS, la nomina di un consigliere in considerazione degli intensi rapporti di

registrato a Milano DP II

il 11 marzo 2024

al n. 21761 s. 1T

con euro 200,00

collaborazione e scambio con quest'ultima; (ii) eliminare l'art. 3 dello statuto avendo acquisito altresì il consenso della Fondazione Vita - attualmente individuata come Fondatore - che si espressa favorevolmente alla modifica con delibera del proprio consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2024; (iii) lasciare, in ogni caso, a Fondazione Vita, che ha contribuito a sostenere la Fondazione, la nomina di un consigliere e la nomina dell'organo di controllo, lasciando quindi invariato l'art. 13.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1. di modificare l'articolo 3.2 come segue:

“3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettere u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

a. raccogliere risorse ed erogarle a titolo filantropico a sostegno di persone in condizioni di svantaggio economico, sociale familiare e/o a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale anche attraverso l'attività di intermediazione filantropica e/o la costituzione di fondi (cd. donor advised fund);

b. promuovere la raccolta di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, anche attraverso la gestione e la promozione di lotterie finalizzate al sostegno di progetti filantropici degli enti del terzo settore ai sensi dell'art.18, commi 2 bis e 2 ter della L. 17 dicembre 2018, n. 136, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

c. promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano simile attività, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;

d. assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono, anche attraverso la promozione e l'effettuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

e. collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguiti finalità d'utilità sociale;

f. sviluppare direttamente progetti collegati alle finalità statutarie;

g. istituire trust previsti dalla L. n.112/2016 ("Dopo di noi") e amministrarne la gestione in qualità di trustee.”

2. di eliminare l'articolo 7, procedendo a rinumerare i successivi articoli;

3. di modificare l'articolo 8 (ora articolo 7) come segue:

“7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) composto da tre a nove membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

a) un componente è nominato dalla “Fondazione VITA”;

b) un componente è nominato dalla Fondazione “Dynamo Camp Ente del Terzo Settore”;

c) i restanti componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;

7.3 Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza. E' facoltà, in ogni caso, del Consiglio in carica deliberare anche in corso di mandato di incrementare il numero dei

Consiglieri nei limiti di cui al precedente art. 7.1, nel rispetto delle modalità di nomina di cui all'art. 7.2. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte.

7.4 Il Presidente della Fondazione verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato ai sensi dell'art. 7.2 lett. a) o lett. b), il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente a richiedere al soggetto competente ai sensi dello stesso articolo di provvedere alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.7 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della Fondazione e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

c) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione."

4. di conferire al Presidente e a ciascun consigliere tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandoli ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il testo aggiornato dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Alle ore 16.35 sedici e trentacinque il Presidente dichiara esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno. La riunione prosegue per la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

Io notaio ho sottoscritto il presente atto unitamente all'allegato statuto alle ore 16.39 sedici e trentanove.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Stefania Anzelini

Allegato “A” al n. 5212/3024 di repertorio

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“FONDO FILANTROPICO ITALIANO ETS”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“FONDO FILANTROPICO ITALIANO ETS”

(di seguito la **“Fondazione”**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare la Fondazione si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale, favorendo la pratica delle prestazioni di carattere erogativo, anche in collaborazione con chi già opera in tal senso segnatamente, ma non esaustivamente, organizzazioni filantropiche già operanti a livello nazionale ed internazionale e con le fondazioni di comunità. La Fondazione ha altresì lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, agli ambiti e ai soggetti maggiormente svantaggiati.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettere u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

a. raccogliere risorse ed erogarle a titolo filantropico a sostegno di persone in condizioni di svantaggio economico, sociale familiare e/o a enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale anche attraverso l'attività di intermediazione filantropica e/o la costituzione di fondi (cd. *donor advised fund*);

- b. promuovere la raccolta di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, anche attraverso la gestione e la promozione di lotterie finalizzate al sostegno di progetti filantropici degli enti del terzo settore ai sensi dell'art.18, commi 2 bis e 2 ter della L. 17 dicembre 2018, n. 136, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- c. promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano simile attività, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;
- d. assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono, anche attraverso la promozione e l'effettuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- e. collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguenti finalità d'utilità sociale;
- f. sviluppare direttamente progetti collegati alle finalità statutarie;
- g. istituire trust previsti dalla L. n.112/2016 ("Dopo di noi") e amministrarne la gestione in qualità di trustee.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, può:

- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- d. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. costituire o partecipare a società e imprese sociali, strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione vincolato, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi, ricavi entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- c) l'Organo di Controllo.

6.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti di cui all'art.8 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da tre a nove membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

- a) un componente è nominato dalla "Fondazione VITA";
- b) un componente è nominato dalla "Fondazione Dynamo Camp Ente del Terzo Settore";
- c) i restanti componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;

7.3 Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal

Consiglio in scadenza. E' facoltà, in ogni caso, del Consiglio in carica deliberare anche in corso di mandato di incrementare il numero dei Consiglieri nei limiti di cui al precedente art. 7.1, nel rispetto delle modalità di nomina di cui all'art. 7.2. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte.

7.4 Il Presidente della Fondazione verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere nominato ai sensi dell'art. 7.2 lett. a) o lett. b), il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente a richiedere al soggetto competente ai sensi dello stesso articolo di provvedere alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.7 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

7.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della Fondazione e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- c) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
- d) redige e approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;

- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- j) nomina il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti, determinandone le funzioni e il compenso;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) istituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del CTS per quanto applicabile;
- o) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- p) delibera le modifiche allo statuto;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza di voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Segretario

11.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita dei progetti, iniziative e attività approvate dal Consiglio di Amministrazione volte al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

11.4 Il Segretario non può essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

L'Organo di Controllo e la revisione legale

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati da Fondazione Vita restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

La bozza di bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente è trasmessa dal Presidente all'Organo di Controllo e al Revisore, se nominato, ai sensi del precedente articolo 12, almeno dieci giorni prima della riunione convocata per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni qualora particolari esigenze lo

richiedano ed è redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

13.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14

Scioglimento

14.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

14.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017..

Articolo 15

Norme applicabili

15. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Stefania Anzelini

Certifico io sottoscritta, **Stefania Anzelini**, notaio in Sesto San Giovanni, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 12 (dodici) marzo 2024 (duemilaventiquattro)



Firmato digitalmente da
STEFANIA ANZELINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154